



Università  
per Stranieri  
di Perugia

Regolamento d'Ateneo  
per l'integrazione e il sostegno  
di studenti disabili e di studenti con DSA

*Emanato con D.R. n. 51 del 2.03.2015*



## **Titolo I – Campo di applicazione**

### **Art. 1 - Oggetto**

L'Università per Stranieri di Perugia garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione di livello universitario della persona con disabilità o affetta da disturbi di apprendimento (DSA), al fine di assicurare l'esercizio del fondamentale diritto allo studio e favorire il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e autonomia dell'individuo e di promuoverne la piena integrazione nella società.

### **Art. 2 – Principi generali**

Il presente Regolamento ha quali presupposti

- i Principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la Legge 28 gennaio 1999, n. 17, "Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- i Decreti annuali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- i Documenti e le Note del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU);
- le Linee Guida della Conferenza Nazionale dei Delegati per la Disabilità (CNUDD);
- lo Statuto e i Regolamenti dell'Ateneo.

### **Art. 3 - Finalità dei servizi**

L'Università svolge compiti di organizzazione e di gestione degli interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi fondamentali di seguito elencati:



- prevenire e rimuovere le cause che possano impedire allo studente affetto da disabilità o DSA di portare a compimento il proprio percorso formativo e che conducano a fenomeni di emarginazione e abbandono degli studi;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'uguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze dello studente;
- favorire, in un'ottica sinergica, l'inclusione della persona svantaggiata in ambito universitario e, più in generale, sociale.

#### **Art. 4 – Destinatari degli interventi**

Ai sensi della normativa vigente in materia e nel rispetto dei gradi di invalidità da essa fissati, hanno diritto a usufruire dei servizi e degli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti gli studenti affetti da disabilità e DSA iscritti ai corsi dell'Ateneo.

Tali servizi, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'Università, vengono, altresì, forniti agli studenti stranieri svantaggiati iscritti ai Corsi di Lingua e Cultura italiana attivi presso l'Ateneo.

### **Titolo II – Struttura organizzativa**

#### **Art. 5 – Struttura organizzativa**

L'Università allo scopo di erogare i servizi finalizzati all'integrazione e al sostegno degli studenti disabili o affetti da DSA si avvale della seguente struttura organizzativa:

- Delegato Rettorale
- Commissione di sostegno agli studenti con disabilità e affetti da DSA.

Tale Commissione è composta da personale docente e tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo e, se necessario, da figure esterne, collaboratori part-time, stagisti, volontari di servizio civile, volontari singoli o afferenti a organizzazioni di volontariato attive sul territorio. Ove se ne ravvisi la necessità, tali figure possono essere reclutate attraverso specifici progetti e /o protocolli di intesa con organizzazioni esterne.



## **Art. 6 – Il Delegato Rettorale**

Il Delegato per la disabilità e DSA (di seguito denominato Delegato), nominato con provvedimento del Rettore, espleta funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative atte a garantire l'effettiva realizzazione dell'inclusione ed integrazione degli studenti universitari disabili o affetti da DSA.

Al Delegato sono attribuite le seguenti funzioni:

- rappresenta l'Università per Stranieri in seno alla Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD), avente sede presso la CRUI;
- sottopone annualmente al Rettore, al Nucleo di Valutazione e agli Organi dell'Ateneo una relazione sulle attività svolte;
- presiede la Commissione per l'integrazione e il sostegno agli studenti disabili o affetti da DSA, di cui al successivo art. 7;

pianifica e organizza le attività proprie delle unità di personale docente e tecnico-amministrativo e di ogni soggetto a qualunque titolo coinvolto nell'erogazione dei servizi agli studenti affetti da disabilità e DSA. Nel caso di personale tecnico-amministrativo coinvolto, il Delegato, è tenuto a prendere contatti preventivi con i responsabili delle strutture di riferimento;

- vigila sull'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di garanzia del diritto all'istruzione universitaria e dell'integrazione all'interno dell'Università, valutando con la Commissione l'efficacia e l'efficienza dei servizi a tale scopo attivati;
- adotta e supporta iniziative poste in essere ai fini dell'integrazione degli studenti svantaggiati, promuovendo ogni attività che risulti funzionale al perseguimento del suddetto fine, sia all'interno dell'Ateneo – mediante il costante confronto con il referente di Dipartimento e la Commissione di cui ai successivi articoli 7 e 8, le rappresentanze degli studenti, il personale tecnico-amministrativo - sia all'esterno – mediante il dialogo, il coordinamento e la promozione di intese con le istituzioni locali, con gli enti e le realtà associative che si occupano, a vario titolo, di disabilità e DSA,
- promuove con il supporto della Commissione di cui al successivo art.7, la programmazione annuale di iniziative da intraprendere, unitamente alla predisposizione del relativo budget di previsione, nel rispetto delle risorse finanziate assegnate a tale scopo.

## **Art. 7 – Commissione per l'integrazione e il sostegno agli studenti con disabilità o affetti da DSA**



## Università per Stranieri di Perugia

La Commissione per l'integrazione e il sostegno degli studenti con disabilità e DSA (di seguito denominata Commissione) è nominata con provvedimento del Rettore ed è così composta:

- il Delegato, che assume funzioni di Presidente
- il Referente del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
- due unità appartenenti al personale tecnico-amministrativo
- il Garante degli Studenti.

La Commissione può essere integrata da un soggetto esterno all'Ateneo che venga cooptato, a titolo gratuito, in quanto competente in materia di disabilità e/o DSA.

La Commissione di norma decade con la fine del mandato del Rettore, ma svolge le funzioni fino alla nomina della nuova Commissione.

Alla Commissione, che supporta il Delegato nell'espletamento delle sue funzioni, sono attribuiti i seguenti compiti:

1. l'individuazione degli interventi da effettuare sulla base delle esigenze evidenziate dai dati informativi sottoposti dagli studenti disabili o affetti da DSA iscritti ai corsi dell'Ateneo;
2. la formulazione di proposte in merito alle iniziative da intraprendere per favorire l'inclusione e integrazione degli studenti svantaggiati nell'ambito delle attività universitarie, ivi inclusa la fornitura di specifici sussidi tecnici o didattici, di servizi di accompagnamento o altri servizi specializzati di cui ai successivi articoli 10,11 e 12;
3. la predisposizione di progetti attuativi finalizzati all'utilizzo dei fondi di finanziamento ministeriale ex lege 17/99 e di eventuali fondi di altri Enti pubblici e privati destinati alla disabilità o a DSA;
4. la promozione di collaborazioni con altri enti pubblici, fondazioni o soggetti privati per l'elaborazione di specifici progetti in materia di disabilità e DSA.

Le attività di cui ai precedenti numeri 2, 3 e 4 sono sottoposte all'approvazione degli Organi dell'Ateneo, per le rispettive competenze.

La Commissione si riunisce, previa convocazione, almeno una volta a semestre e comunque ogni qualvolta il Presidente o almeno due dei componenti ne ravvisino l'esigenza. Nella convocazione, inviata per via telematica, sono indicati giorno, ora e sede della seduta e l'ordine del giorno. Le riunioni della Commissione sono valide in presenza di metà dei componenti; le relative decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; di ogni seduta viene redatto apposito verbale.

### **Art. 8 – Referente del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali**



## Università per Stranieri di Perugia

Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore dello stesso, nomina un docente quale Referente per le problematiche di carattere didattico (di seguito denominato Referente) relative agli studenti disabili o con DSA iscritti ai corsi dell'Ateneo.

Il Referente

- fa parte della Commissione;
- espleta le funzioni del Delegato in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo;
- predispone, ove necessario e in accordo con ciascuno studente interessato, un piano di studio individuale;
- promuove le intese con i docenti dei corsi frequentati dallo studente con disabilità o DSA;
- svolge un ruolo di raccordo, consulenza, supporto al fine di perseguire la piena integrazione dello studente con disabilità o DSA;
- propone al Delegato l'accoglimento di eventuali richieste di sussidi specifici e di servizi di tutorato specializzato riferite all'arco temporale minimo di un anno accademico; tale periodo può essere di durata inferiore nel caso di iscritti ai Corsi di lingua e cultura italiana;
- monitora la corretta erogazione dei servizi e dei sussidi concessi.

Il Referente mantiene l'incarico fino a nuova nomina del Consiglio di Dipartimento, ovvero a sue dimissioni; in ogni caso decade con lo scadere del mandato del Rettore.

### **Art. 9 – Lo studente affetto da disabilità o DSA**

Lo studente affetto da disabilità o DSA ha facoltà di compilare all'atto dell'iscrizione una scheda informativa, resa disponibile nel sito dell'Ateneo, riservata alla Commissione e finalizzata a rendere note le problematiche che necessitano di interventi tali da consentire il suo effettivo esercizio del diritto allo studio.

Le istanze di ciascuno studente con disabilità o DSA vengono presentate al Delegato che le valuta con la Commissione per definire la tipologia degli interventi da attivare e le relative modalità, tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica degli interventi stessi.

Lo studente, al fine di accedere ai servizi e agli interventi di supporto di tipo didattico, prende ulteriore contatto con il Referente anche per verificare la necessità di un piano di studio individuale.

### **Art. 10 – Sussidi tecnici e didattici**

Per sussidi tecnici si intendono le attrezzature e ogni altra forma di ausilio tecnico o informatico adeguato alla tipologia di deficit dello studente che ne faccia richiesta.

Per sussidi didattici si intendono i supporti didattici e gli ausili compensativi necessari per garantire allo studente l'effettivo esercizio di diritto allo studio.



## Università per Stranieri di Perugia

I predetti sussidi vengono forniti, previa richiesta motivata inoltrata secondo le modalità individuate al precedente articolo 9, ove la Commissione ne approvi l'attivazione e tenendo conto della reale fattibilità tecnica ed economica.

### **Art. 11 – Servizio di accompagnamento**

Il servizio di accompagnamento viene erogato, previa richiesta motivata, allo studente che abbia difficoltà di spostamento autonomo, al fine di poter seguire i corsi, recarsi alle sessioni di esame, espletare le pratiche burocratiche all'interno dell'Università e prendere parte alle attività istituzionali. Le forme opportune di erogazione del servizio, in relazione alle specifiche esigenze, vengono individuate dalla Commissione, anche facendo ricorso all'ausilio di studenti meritevoli reclutati ai sensi del D.M. 198/2003, tenendo conto della fattibilità economica.

### **Art. 12 – Altri servizi**

Servizi di tutorato didattico specializzato o altri servizi di ausilio specialistici specifici per gravi disabilità o DSA possono essere erogati previa approvazione della Commissione, tenendo conto della reale fattibilità degli stessi.

### **Art. 13 – Risorse finanziarie**

Le risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi a favore di studenti con disabilità o DSA oggetto del presente Regolamento sono stanziati annualmente nel Bilancio di previsione dell'Ateneo.

### **Art. 14 – Privacy**

I dati personali forniti dagli studenti con disabilità o DSA sono trattati nel rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. 20 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

### **Art. 15 – Norma transitoria**

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda alla vigente normativa nazionale in materia di disabilità e DSA.